



**Codice Etico** 

CODICE ETICO ASL DI MILANO

Pagina 1 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

# Codice Etico della Azienda Sanitaria Locale di Milano

Copia controllata (formato elettronico) Copia non controllata (formato cartaceo)

Rev.	Data	Causale	Redazione	Verifica			Approvazione
				D.AMM.	D.SAN.	D.SOC.	D.G.
00	2007	Prima emissione		_			
01	16.11.09	Aggiornamento	Dirigente s.s. Affari Istituzionali G. Tempesta	770! A.S. A/e	ORE SANITARIOS  di Milano super di constanti	Direttore Sociale Diglarici	DIRECTORE DE PERMIE  Dr. G. Walter B.
		<b>:</b>		I <b>L DIRE</b> Dott.	L DIRETTO A.S.L. Dr. Giuse	IL DIRET (Dr. Luig	103889





#### **Codice Etico**

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

Pagina 2 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### **INDICE**

PRE	EMESSA	pag.	04
1.	IL CODICE ETICO: DEFINIZIONI:		
	• (1.1) Definizioni;	pag.	04
2.	PRINCIPI GENERALI:		
	<ul> <li>(2.1) I principi e le norme vigenti;</li> <li>(2.2) La missione Aziendale e i valori di riferimento;</li> <li>(2.3) Reati configurabili nell'operatività dell'Azienda e</li> </ul>	pag. pag.	
	nella condotta dei destinatari;	pag.	13
3.	RAPPORTI CON LA CLIENTELA / UTENZA:		
	<ul> <li>(3.1) La trasparenza e l'accuratezza dell'informazione, i rapporti con l'esterno;</li> <li>(3.2) La privacy</li> <li>(3.3) Carta dei Servizi;</li> <li>(3.4) Il Comitato Etico;</li> <li>(3.5) Pubblica Tutela</li> <li>(3.6) Controllo della Qualità e Customer Satisfaction;</li> </ul>	pag. pag. pag. pag. pag. pag.	15 16 16 17
4.	AMMINISTRAZIONE AZIENDALE:		
	<ul> <li>(4.1) La Governance;</li> <li>(4.2) Il Piano di Organizzazione Aziendale;</li> <li>(4.3) La trasparenza della contabilità;</li> <li>(4.4)I sistemi di Controllo Interno;</li> </ul>	pag. pag. pag. pag.	19 20
5.	RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E CON I FORNITORI;		
	<ul> <li>(5.1) Le modalità di redazione dei documenti verso l'esterno (eticità e trasparenza) e le comunicazioni verso l'esterno;</li> </ul>		
	• (5.2) Rapporti con i fornitori;	pag. pag.	

**RAPPORTI CON I DIPENDENTI/COLLABORATORI:** 

6.





#### **Codice Etico**

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

Pagina 3 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

	<ul> <li>(6.1)Tutela della dignità del lavoratore;</li> <li>(6.2) Ambiente di lavoro;</li> <li>(6.3)Selezione e valorizzazione del Personale;</li> <li>(6.4)Doveri dei Dipendenti / Collaboratori;</li> <li>(6.5) Sistema Informativo</li> <li>(6.6) Conflitto di interessi;</li> <li>(6.7) Regali, omaggi e benefici;</li> <li>(6.8) Sistema sanzionatorio.</li> <li>(6.9) Formazione</li> </ul>	pag. 25 pag. 25 pag. 27 pag. 27 pag. 28 pag. 28 pag. 29 pag. 29 pag. 30
7.	COORDINAMENTO	pag. 31
8.	IL COMITATO DI VALUTAZIONE:	
	• (8.1) Compiti e funzioni;	pag. 32
9.	MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO:	
	<ul> <li>(9.1) Adozione e diffusione;</li> <li>(9.2) Comunicazione e formazione;</li> <li>(9.3) Violazioni.</li> </ul>	pag. 33 pag. 33 pag. 33
ALLI	EGATI	pag. 34





#### **Codice Etico**

Pagina 4 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

#### PREMESSA:

I criteri contenuti nel Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 sono stati mutuati a seguito di apposite determinazioni della Regione Lombardia alle aziende sanitarie, dal momento che il fondamento Etico dell'Azienda risiede nella capacità di promuovere il benessere della società attraverso la soddisfazione degli interessi degli utenti e del lavoratore.

Il presente Codice Etico quindi costituisce un documento nel quale vengono ufficialmente definiti i valori che caratterizzano l'ente al rispetto dei quali deve uniformarsi il comportamento dei soggetti che in esso interagiscono.

#### 1. IL CODICE ETICO: DEFINIZIONI:

#### (1.1) DEFINIZIONI:

Vengono di seguito riportate le principali definizioni utilizzate nel testo del documento, nonché quelle utili alla comprensione dei suoi contenuti:

- Analisi dei rischi: è la fase progettuale finalizzata alla mappatura dei rischi etici presenti nei processi Aziendali attraverso: l'identificazione ed analisi, in termini di graduazione del livello di importanza, dei fattori di rischio che possono potenzialmente determinare la commissione di un reato o la lesione dei valori e principi etici fondanti l'Azienda.
- Attività: è il complesso delle azioni che l'Azienda pone in essere, per il tramite delle sue articolazioni, al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali, definite a livello statale e regionale dalla normativa di riferimento, e conseguire gli obiettivi ad esse correlati.
- Azienda: si intende l'Azienda Sanitaria Locale di Milano. Ha personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale con sede legale in Milano, Corso Italia 19. L'operatività Aziendale, nelle sue diverse articolazioni, viene esercitata in sedi dislocate sul territorio della città di Milano e dei due distretti afferiti nel 2009 a seguito della L.R. 11/08, in relazione alla densità abitativa ed alle esigenze della popolazione assistita
- Carta dei Servizi: è il documento in cui sono riassunte le attività, i percorsi, i luoghi e i tempi utili per orientarsi nell'ambito dell'offerta sanitaria e sociosanitaria dell'ASL di Milano. Essa rappresenta uno strumento attraverso il quale l'Azienda mette a disposizione dei cittadini una serie di informazioni sui servizi erogati e sulla qualità degli stessi.





#### **Codice Etico**

Pagina 5 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

Impegna l'Azienda verso l'esterno al rispetto di un patto di trasparenza teso, anche, al costante e proficuo miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni offerte.

E' un documento dinamico, in continua evoluzione, soggetto a sistematico aggiornamento. Un gruppo stabile di referenti, individuato tra le diverse articolazioni Aziendali, ha il compito di garantire nel tempo la completezza e la costante revisione dei dati in essa contenuti.

- Codice Etico: è il documento ufficiale dell'Azienda che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti e doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, utenti ecc.). Esso è deliberato dal Direttore Generale, sentito il Comitato di Valutazione.
- Codice Etico Comportamentale: sistema di autodisciplina Aziendale costituito da Codice Etico e Modello Organizzativo, la cui applicazione è sottoposta al controllo di un Comitato di Valutazione.
- Comitato di Valutazione: organo costituito in forma collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto all'organo di gestione dell'Azienda e preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del Codice Etico comportamentale. Esso va nominato con decreto del Direttore Generale.
- Destinatari: sono tutti i dipendenti dell'Azienda, di diverso grado e qualifica, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, la cui disciplina è regolata dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità e dalla contrattazione integrativa Aziendale e coloro che erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell'interesse dell'Azienda.
- Dipartimenti sono le strutture organizzative Aziendali costituite da una pluralità diarticolazioni complesse e semplici, raggruppate in base alle loro affinità, allo scopo di razionalizzare i rapporti tra le stesse in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
  - I Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa ed economico finanziaria, al fine di garantire l'attuazione delle attività istituzionali e degli obiettivi di budget concordati annualmente. L'attività e le modalità di funzionamento sono disciplinate da appositi regolamenti.
- Direzione Strategica: identifica il vertice Aziendale nel suo complesso ed è composta dal
  - Direttore Generale e dai Direttori: Sanitario, Amministrativo e Sociale.
- Gruppo di lavoro: è il Gruppo Aziendale incaricato di sviluppare le fasi operative finalizzate alla elaborazione, condivisione e diffusione del Codice Etico.
   E' nominato dal Direttore Generale.





#### Codice Etico

Pagina 6 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

- Linee guida: è il documento, redatto ai sensi della DGR VII/ 17864 del 11 giugno 2004, che fornisce le indicazioni operative ai fini dell'introduzione del Codice Etico e dell'implementazione del Modello Organizzativo nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle Aziende Ospedaliere della Regione Lombardia. Il presente Codice è stato redatto in conformità alle stesse.
- Modello organizzativo: è il documento in cui sono definite le procedure/protocolli operativi da applicare nello svolgimento delle attività, in esito all'analisi dei rischi effettuata, per assicurare il rispetto dei valori e principi etici rappresentati nel Codice
- Piano di Organizzazione Aziendale (POA): è il documento adottato dal Direttore Generale e approvato dalla Giunta Regionale, che individua le modalità organizzative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi previsti nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria nazionale e regionale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza ed economicità che sottendono l'intero sistema.
  - Sviluppa, sia gli aspetti strutturali che caratterizzano l'Azienda Sanitaria Locale di Milano nella sua fisicità, sia gli aspetti che ne disciplinano il funzionamento e la connotano nella sua dinamicità.
- Processo pilota: è il processo individuato dal Gruppo di Lavoro sul quale sperimentalmente effettuare l'Analisi dei Rischi e la definizione del Modello Organizzativo, implementando una metodologia di lavoro applicabile in progress a tutti gli altri processi Aziendali.
- Regolamenti Aziendali: sono gli atti che l'Azienda adotta per disciplinare, nel rispetto della normativa di riferimento di grado superiore, il funzionamento delle articolazioni Aziendali, determinati ambiti di attività di particolare interesse o materie che, stante la loro intrinseca complessità, richiedono un'ulteriore e più analitica regolamentazione.
- Strutture Complesse (S.C.) e Strutture Semplici (S.S.): sono le articolazioni organizzative dell'Azienda, nell'ambito delle quali risultano aggregate competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strutturali), finalizzate all'assolvimento di funzioni di amministrazione, programmazione e produzione di prestazioni e di servizi.
  - Si distinguono in relazione al grado di complessità organizzativa, alla peculiarità della valenza strategica e al livello di autonomia e di responsabilità necessarie per un appropriato, efficace ed efficiente assolvimento della funzione che le caratterizzano.
- Terzi: sono le persone fisiche o giuridiche che erogano prestazioni in favore dell'Azienda o che entrano in relazione con essa senza poter essere, tuttavia, qualificati come Destinatari.
  - Sono definiti come tali a titolo esemplificativo:





#### **Codice Etico**

Pagina 7 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

- i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Continuità Assistenziale il cui rapporto con l'Azienda è regolato da apposite convenzioni nazionali e regionali e da accordi intra-Aziendali per lo svolgimento, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, dei compiti e delle attività relative ai settori di assistenza primaria e continuità assistenziale;
- i Farmacisti il cui rapporto con l'Azienda è regolato da apposite convenzioni nazionali e regionali e da accordi intra-Aziendali per lo svolgimento, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, dei compiti e delle attività relative all'erogazione delle prestazioni farmaceutiche e di assistenza integrativa;
- gli Enti, pubblici e privati, erogatori di servizi sanitari e socio sanitari;
- gli Enti pubblici territoriali e i relativi Organismi rappresentativi;
- le Amministrazioni dello Stato e gli altri Enti pubblici;
- le Università degli Studi con le quali sono in atto rapporti convenzionali allo scopo di garantire la continuità tra la funzione didattica e la funzione assistenziale nell'ambito dei protocolli d'intesa tra Regione e Università, nonché il supporto alle attività di educazione sanitaria e promozione della salute;
- le Organizzazioni Sindacali nelle loro rappresentanze ed articolazioni provinciali ed Aziendali:
- le Associazioni di volontariato e gli Organismi di rappresentanza e tutela dei cittadini:
- gli Operatori economici, cioè le persone fisiche o giuridiche che si propongono all'Azienda quali potenziali fornitori di beni o servizi. Rientrano in tale categoria anche gli Informatori farmaceutici;
- i Fornitori cioè gli operatori economici che provvedono alla fornitura di prodotti o alla prestazione di servizi, a fronte di un rapporto contrattuale instaurato con l'Azienda:
- i Consulenti, cioè i professionisti che erogano a favore dell'Azienda una prestazione d'opera intellettuale;
- gli altri soggetti che, a diverso titolo, intrattengono rapporti con l'Azienda e non rientrano nelle tipologie sopra dettagliate.
- Utenti: sono i destinatari finali, i fruitori ultimi delle prestazioni e dei servizi sanitari, socio-sanitari ed amministrativi erogati dall'Azienda. Rappresentano il primo interlocutore ed il focus di tutta l'attività Aziendale.





#### **Codice Etico**

Pagina 8 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

#### 2. PRINCIPI GENERALI

#### (2.1) I PRINCIPI E LE NORME VIGENTI:

La ASL di Milano si impegna a soddisfare le legittime attese sanitarie, sociali e socio sanitarie dei vari portatori di interesse (o stakeholder) interni ed esterni, mediante lo svolgimento delle proprie attività.

La ASL intende perseguire tale scopo nel rispetto dei principi dalla Costituzione Italiana e della normativa nazionale e fa propri i principi etici riconosciuti anche in sede internazionale che presiedono all'attività sanitaria.

In nessun modo comportamenti posti in violazione di leggi, regolamenti e del presente Codice Etico possono essere considerati un vantaggio per ASL e pertanto nessuno può considerarsi autorizzato a porre in essere tali comportamenti con il pretesto di voler favorire ASL.

#### (2.2) LA MISSIONE AZIENDALE E I VALORI DI RIFERIMENTO

La complessità della missione istituzionale delineata dal quadro normativo nazionale ed ancor meglio definita dalla L.R. 31/1997 trova il suo principio unificante nella centralità assegnata alla persona Questo principio trova riscontro anche all'interno della carta dei servizi che è fruibile anche via internet all'interno del sito Aziendale..

ASL di Milano persegue valori etici imprescindibili nell'attuare i propri compiti istituzionali quali l'essere a servizio del cittadino, la sussidiarietà, l'onestà, la trasparenza, la dedizione al proprio dovere istituzionale. Tali valori devono essere il riferimento per ciascun operatore di ASL di Milano.

L'ASL di Milano riconosce che solo un esplicito richiamo a valori e a principi etici universalmente condivisi possa garantire un equilibrato indirizzo nella gestione e nell'erogazione di servizi alla persona, tanto più se finalizzati a prendersi carico della sofferenza e della tutela delle fragilità sociali, della prevenzione e del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Tutti questi principi trovano fondamento e ne è fatto esplicito richiamo anche all'interno del Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale che del resto ispira fortemente il presente documento.

Il **primato della persona**, con il rispetto della sua integrità fisica, psichica e sociale, guida il processo di Aziendalizzazione, affermando il passaggio dalla prevenzione del disagio e della malattia alla promozione del benessere.

La ASL pone il cittadino-utente al centro del sistema sanitario territoriale e organizza intorno a lui una rete integrata di assistenza socio-sanitaria





#### Codice Etico

Pagina 9 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

Tale azione può essere sviluppata nell'implementazione di tutte le attività di prevenzione e di educazione sanitaria, volte a rimuovere i fattori di rischio, migliorare l'ambiente, promuovere corretti stili di vita, con particolare riguardo all'infanzia, all'adolescenza e alla terza età; nel più ampio coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei pediatri e dei farmacisti; nel monitoraggio delle prestazioni sanitarie e nel rispetto dei tempi di attesa per le stesse; nella diffusione dell'assistenza territoriale e nello sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata; nella riduzione del tasso di ospedalizzazione.

Lo sviluppo di sinergie e la stabilizzazione di stretti rapporti di collaborazione con i medici di medicina generale (MMG), con i pediatri di libera scelta (PLS) e con i farmacisti costituisce condizione indispensabile per un nuovo approccio culturale, scientifico e tecnico-professionale alla salute e alla tutela del benessere del cittadino, fondato sulla centralità della persona e sulla concezione del rapporto paziente-medico (o qualunque altro operatore di servizi socio-sanitari), come interazione fra persone, che possono riconoscersi sulla scorta dei medesimi bisogni umani e sulla comune esperienza del dolore e della sofferenza. L'identificazione reciproca sottolinea il passaggio dalla concezione del "curare" (curing) al "prendersi cura" (caring), restituendo dignità etica ad ogni intervento sui bisogni della persona. Il più alto intervento specialistico fino al semplice passaggio amministrativo ai servizi di sportello assumono così pari importanza, restituendo motivazione vera ed autentico valore al lavoro nei servizi sanitari.

In aderenza ai principi fissati dalla L.R. 31/97, l'ASL Città di Milano si pone come garante nell'ambito di competenza del miglioramento dello stato di salute e della qualità di vita delle persone, caratterizzandosi come istituzione chiamata ad erogare e ad acquisire, tramite un'oculata contrattualità con le strutture pubbliche e private accreditate, servizi sanitari e socio-sanitari rispondenti alle aspettative della collettività.

Questo lo sfondo dal quale emergono e si precisano i valori a cui la ASL si ispira nello svolgimento di tutte le sue attività:

Centralità della persona, perché la ASL "ha" innanzitutto come principio fondante la soddisfazione dell'utente, in quanto persona che necessita di servizi e attenzioni, avendo come vocazione la difesa e la salvaguardia della dignità umana, non dimenticando in quest'ottica anche il personale che da essa dipende o ne è in qualche modo parte integrante.

**Trasparenza e Correttezza,** perché la ASL ritiene che solo lo scambio di informazioni chiare e prive di filtri possa avviare un dialogo costruttivo tra le parti. Per la ASL è fondamentale che tutti i suoi interlocutori siano informati con la massima trasparenza e abbiano la possibilità di esprimere liberamente il loro punto di vista. Inoltre in ASL ogni comportamento è orientato al rispetto delle leggi e dei regolamenti.





#### Codice Etico

Pagina 10 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

**Efficacia, efficienza ed economicità**, perché la ASL intende soddisfare in modo tempestivo i bisogni dei cittadini attraverso un uso ottimale delle risorse, evitando gli sprechi che andrebbero a danno della collettività.

La sfida e la garanzia di successo si fondano su di un sistema di gestione della qualità capace di integrare i processi Aziendali alla luce dei riferimenti sopra citati .

I processi Aziendali sono strutturati secondo i principi sotto indicati:

- l'orientamento al Cliente: sono identificati i bisogni e le aspettative del cittadino;
- la leadership dell'Alta Direzione, coadiuvata da tutti i dirigenti ed i responsabili, stabilisce, divulga e sostiene la strategia e la politica per la qualità creando un clima che motivi e faciliti il coinvolgimento di tutto il personale;
- il coinvolgimento del personale che deriva dalla piena convinzione che le persone a tutti i livelli costituiscono l'essenza dell'Azienda e che l'attivazione delle risorse individuali permette la collaborazione interna e favorisce la determinazione dei processi;
- il miglioramento continuo, applicando le misure per determinare l'efficacia e l'efficienza di ciascun processo;
- le decisioni basate su dati di fatto: la raccolta e l'analisi dei dati reali sono necessarie per determinare i mezzi per prevenire le non conformità ed eliminare le cause che le hanno generate.

Le funzioni e i doveri istituzionali di ASL di Milano sono riassunti nei punti seguenti: :

- tutela della salute dei cittadini
- governo dei servizi sanitari territoriali erogati
- programmazione integrata dei servizi socio sanitari erogati

ASL di Milano è protagonista per mandato istituzionale delle attività di programmazione locale; è inoltre attore attento a cogliere i bisogni di assistenza, espressi e non, da parte dei Cittadini.

ASL promuove ogni strategia volta alla razionalizzazione / integrazione fra sistema sanitario e sociale e tendente al miglioramento continuo del servizio fornito. ASL predispone soluzioni , anche sperimentali, che propone a Regione Lombardia ed ad altre Istituzioni di competenza per definire risposte coerenti in linea con le politiche di welfare di Regione Lombardia.

La Mission di ASL di Milano, nel suo ruolo di governance territoriale, è :

- tutelare i diritti di salute e benessere del cittadino;
- programmare, acquistare e controllare i Servizi Socio Sanitari erogati sul territorio cittadino;
- assicurare la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di vita e lavoro;





#### **Codice Etico**

Pagina 11 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

 promuovere corretti stili di vita della salute del cittadino (in linea con lo standard Health Promoting Hospitals HPH perseguito in Azienda);

#### A titolo esemplificativo:

Per la tutela della salute l'ASL riconosce che solo un esplicito richiamo a valori e a principi etici universalmente condivisi possa garantire un equilibrato indirizzo nella gestione e nell'erogazione di servizi alla persona, tanto più se finalizzati a prendersi carico della sofferenza e della tutela delle fragilità sociali, della prevenzione e del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Tutti questi principi trovano fondamento e ne è fatto esplicito richiamo anche all'interno del Piano di Organizzazione Aziendale che del resto ispira fortemente il presente documento.

- Potenziare e valorizzare la rete dei servizi di diretta afferenza ASL specie sul versante della prevenzione del disagio, delle fragilità fisiche e/o psichiche, delle dipendenze e dell'abuso di sostanze, dei disturbi comportamentali e per il sostegno alla famiglia
- Sviluppare uniformi livelli di assistenza, pari opportunità di accesso e fruizione per i cittadini:
- Potenziare il ruolo di "coordinamento" dei MMG/PF Presidio territoriale attivo di tutela del cittadino secondo il principio di statualità;
- Collaborare con le Associazioni di categoria, per le disabilità, al fine di informare i cittadini sul processo che regolamenta l'assistenza protesica;
- Rispettare il Codice Etico comportamentale istituito in Azienda diretto anche ad assicurare il diritto alla salute ai cittadini;
- Rispettare tutte le misure necessarie a garantire il corretto trattamento dei dati personali sensibili dei cittadini in ottemperanza al Codice della Privacy vigente;
- Attuare le attività di risk management al fine di identificare ed analizzare i processi per monitorare, ridurre ed eliminare rischi di sicurezza per pazienti e cittadini.

In ordine alla trasparenza e correttezza nell'ambito del governo dei servizi sanitari territoriali erogati si specifica che ASL di Milano è volta a:

- Orientare la rete di offerta sanitaria e socio-sanitaria secondo i bisogni della domanda:
- Sviluppare azioni e progetti in sede di negoziazione 2008 nell'area sanitaria ricoveri e specialistica, socio-sanitaria integrata, psichiatria e riabilitazione;
- Definire un chiaro contratto con gli erogatori accreditati pubblici e privati , anche riguardo a settori particolarmente delicati, a rilevante impatto sulla cittadinanza come Salute Mentale e Neuro Psichiatria;
- Potenziare sia qualitativamente che quantitativamente le attività di vigilanza e controllo negli ambienti di vita e di lavoro e dell'appropriatezza degli erogatori a garanzia della qualità e sicurezza delle cure:
- Garantire un attento e puntuale monitoraggio e contenimento della spesa farmaceutica e protesica;





#### **Codice Etico**

Pagina 12 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

- Adottare un sistema di welfare fondato sulla volontà di rispondere alle esigenze individuali e collettive del territorio di competenza;
- Assicurare il rispetto di un piano di controlli adeguato alla complessità, numerosità ed articolazione degli erogatori presenti sul territorio cittadino;
- Adempiere agli obblighi informativi sul monitoraggio dei diversi flussi informativi in essere con Regione Lombardia:
- Rilevare in modo sempre più rappresentativo i bisogni assistenziali dei cittadini tramite monitoraggi di misure epidemiologiche, statistiche e di produzione da parte degli erogatori;

Per quanto concerne l'efficacia, l'efficienza ed economicita' della programmazione integrata l'azione dell'ASL di Milano è diretta a:

- Adottare criteri e modalità di erogazione delle prestazioni che soddisfino il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse;
- Avviare e sostenere le attività di Controllo di Gestione e di Controllo Direzionale dei processi Aziendali;
- Realizzare un sistema premiante di incentivazione meritocratica per tutti i collaboratori al fine di responsabilizzare e motivare nell'erogazione dei propri ruoli tramite l'adozione di regole condivise e trasparenti;
- Gestire appropriatamente tutte le risorse disponibili, "interne" ed "esterne" ASL, per lo sviluppo isorisorse complessive di budget della rete urbana di welfare sanitaria e socio sanitaria;
- Istituire un tavolo di coordinamento ASL per la promozione della salute e l'integrazione della rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali attraverso il coinvolgimento degli attori interessati (Comune, Assessorato alla salute, Assessorato servizi sociali ecc.);
- Aderire al progetto CRS- SISS e quindi rispettare (da parte di tutti gli operatori) le politiche stabilite in Azienda in merito alla sicurezza delle informazioni trattate (dati sensibili e personali) riguardanti la gestione dei beni e delle infrastrutture, delle risorse umane e dei codici di comportamento che supportano il trattamento di tali informazioni:
- Collaborare e sovraintendere alla definizione e stesura del piano di formazione Aziendale per il supporto dei bisogni formativi rilevati.

La Direzione sosterrà in prima persona il perseguimento dei valori sopra citati, invitando tutte le Articolazioni Organizzative Aziendali a declinare tale mission per quanto di competenza, accogliendo ogni iniziativa di miglioramento che possa giungere dagli operatori e dai cittadini, sostenendo il ruolo di cooperazione tra tutti gli attori interessati e favorendo l'integrazione e continuità tra Azienda Sanitaria Locale e Territorio.

Coerentemente con la politica di valorizzazione delle risorse umane, finalizzata a fare della ASL un'Azienda della salute competitiva nel fornire servizi che coniugano qualità ed efficienza, la Direzione Generale dell'ASL investe fortemente nella funzione formazione.





#### **Codice Etico**

Pagina 13 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

La condivisione di un modello di analisi organizzativa e di analisi dei bisogni formativi rappresenta l'ulteriore obiettivo per la formalizzazione di un Piano di formazione, strettamente interconnesso ai contenuti del Piano strategico dell'Azienda.. Lo sviluppo di tutte le risorse presenti in Azienda infatti prevede una azione formativa orientata ad implementare tutte le componenti costitutive della professionalità, intesa come combinazione complessa di:

- capacità "gestionali" (abilità di ruolo, relazionalità, attitudini, comportamenti, ecc.);
- competenze specialistiche (componente tecnico-professionale dei singoli profili);
- operatività concreta (le abilità specifiche di "mestiere" dei diversi livelli).

#### I programmi di formazione vengono distinti in:

- formazione gestionale: nelle aree istituzionale, organizzativa, economica, qualità dei servizi, motivazionale, operativa;
- formazione specialistica: aggiornamento tecnico-professionale specifico delle diverse aree e funzioni.

Gli operatori andranno coinvolti e responsabilizzati nella realizzazione degli obiettivi dell'Azienda, secondo logiche di azione organizzativa condivisa che tengano conto della valorizzazione delle competenze, della complessità del sistema e della necessità di garantire in modo adeguato la stretta correlazione fra formazione e sviluppo organizzativo.

La ASL valorizza inoltre la ricerca, promuovendo occasioni d'incontro e confronto con le Università e con le istituzioni professionali impegnate a formare gli operatori di domani.

L'istituzione, l'organizzazione, i gruppi e le persone che la compongono, possono quindi riconoscersi in uno stesso paradigma di analisi e di interpretazione che tende verso lo sviluppo e la realizzazione dei bisogni, individuali e collettivi, nel rispetto di riconosciuti valori comuni.

# (2.3) REATI CONFIGURABILI NELL'OPERATIVITA' DELL'AZIENDA E NELLA CONDOTTA DEI DESTINATARI:

Ai fini della applicazione del Codice Etico ed essendo l'Azienda dotata di personalità giuridica pubblica (ex L.R. della Lombardia n. 31/97 – D.Lgs. n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni) i reati che si possono configurare nell'operatività dei Destinatari sono quelli previsti dal Codice Penale, posti a tutela dei beni giuridici garantiti dalla legge e desumibili dal D. Lgs n. 231/2001.





#### **Codice Etico**

Pagina 14 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

Il Codice Etico parte dall'analisi dei singoli tipi di reati e dalla possibilità che gli stessi vengano a verificarsi nelle singole aziende; le norme del codice sono pertanto correlate anche alla possibilità di accadimento nell'ambito aziendale e recano misure ritenute idonee per la loro prevenzione.

L'elenco completo dei reati di che trattasi costituisce parte integrante del presente documento (allegato 1)





#### **Codice Etico**

Pagina 15 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

#### 3. RAPPORTI CON LA CLIENTELA / UTENZA

#### (3.1) LA TRASPARENZA E L'ACCURATEZZA DELL'INFORMAZIONE, I RAPPORTI CON L'ESTERNO,I DIRITTI DEI CLIENTI /UTENTI

Uno degli aspetti più significativi del diritto degli utenti è quello relativo al diritto all'informazione; a tal fine la ASL, per ridurre la complessità della propria organizzazione favorendo e semplificando, in tal modo, gli scambi comunicativi con i cittadini, predispone una rete di Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), ubicati in ogni Distretto e un URP Centrale che ha funzioni di coordinamento.

Agli URP distrettuali è affidata la gestione delle informazioni e dei reclami/segnalazioni/encomi che coinvolgono Unità Operative distrettuali, mentre all'URP Centrale è affidata la gestione dei reclami/segnalazioni/encomi che coinvolgono i Servizi Dipartimentali dell'Azienda e le Strutture Esterne .

Gli URP ricevono personalmente il pubblico con apertura diretta degli uffici o su appuntamento, rispondono alle telefonate dei cittadini, dispongono di una casella di posta elettronica pubblicata sul sito della ASL raggiungibile, con un semplice percorso, dalla home page del sito Aziendale.

L'URP al fine di rendere il servizio al cittadino efficace e trasparente si avvale di una serie di documenti, tra i quali a titolo esemplificativo si ricorda:

- Sito internet Aziendale, costantemente aggiornato;
- Guida ai Servizi distrettuali che ogni URP ha predisposto e che continuamente aggiorna;
- Sito internet di Regione Lombardia;
- Sito internet del Ministero della Salute;
- Regolamento di Pubblica Tutela di ASL, diffuso capillarmente e pubblicato sul sito Aziendale.

#### (3.2) LA PRIVACY

Le informazioni degli interlocutori sono trattate da ASL nel rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati.

A tal fine sono applicate, e costantemente aggiornate, politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni attraverso una organizzazione che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità sottoponendo i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni, alla sottoscrizione di informative di riservatezza.





#### **Codice Etico**

Pagina 16 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

#### (3.3) CARTA DEI SERVIZI

L'ASL procede alla costante revisione dei contenuti relativi alla carta dei servizi, privilegiando la parte dedicata alle informazioni all'utenza necessarie per accedere ai servizi erogati dall'ASL.

L'obiettivo specifico perseguito è quello di aggiornare e riorganizzare le informazioni, ipotizzando un modello di accesso e accoglienza dei servizi, centrato sull'utente. Si predispongono linee progettuali miranti all'attivazione di contact center distrettuali (sportelli informativi), di touch screen negli ambienti di maggiore afflusso di popolazione e revisione del sito web.

E' pertanto necessario che la Carta dei servizi sia uno strumento non solo di garanzia, di equità e accessibilità, ma anche di educazione alla salute, promozione di sani stili di vita e patto di coinvolgimento di tutti gli attori della salute per una fruizione appropriata delle prestazioni socio-sanitarie. In tal senso la Carta dei Servizi è strettamente collegata al Codice Etico che individua, condivide e interiorizza da parte di tutti gli operatori dell'Azienda sanitaria i principi etici cui la stessa si ispira, avendo come conseguenza una maggior garanzia e migliore qualità dei servizi e delle prestazioni offerte al cliente.

#### (3.4) IL COMITATO ETICO

Ai sensi del D.M. 15/7/97 emanato dal Ministero della Sanità, è istituito nelle AA.SS.LL. un Comitato Etico con il compito di offrire delle valutazioni etiche in relazione a determinate questioni e di esprimersi in merito alla sperimentazione clinica.

Il Comitato Etico è un organismo indipendente costituito nell'ambito della struttura sanitaria ed è composto con criteri di interdisciplinarietà dettagliati nel D.M. 18/3/98, ed in particolare della Linee Guida per l'istituzione e funzionamento dei Comitati Etici ad esso allegate.

A.S.L. di Milano ha nominato nel 2007 il Comitato Etico. Esso è stato poi oggetto di aggiornamento ed integrazioni nella sua composizione nell'anno successivo.

Il Comitato Etico ha il compito in particolare di valutare i farmaci al fine di esprimere il c.d. giudizio di notorietà, che consente l'esenzione dall'autorizzazione all'Istituto Superiore della sanità sulla innocuità e composizione del medicinale prima della sperimentazione sull'uomo.

Il Comitato Etico esamina ogni aspetto della sperimentazione, sia dal punto di vista della fattibilità e dell'impostazione clinica, sia da quello del rapporto con i pazienti coinvolti. In particolare, anche secondo quanto specificato dalle succitate Linee guida, il Comitato





#### Codice Etico

Pagina 17 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

Etico si occupa della valutazione della procedure relative al consenso informato e alla sicurezza del trattamento.

#### (3.5) PUBBLICA TUTELA

L'Ufficio di Pubblica Tutela ha ruolo autonomo e indipendente di tutela e rappresentanza dei cittadini verso le strutture sanitarie e socio sanitarie milanesi; con responsabile non dipendente dal Servizio Sanitario. E' retto da una persona qualificata non dipendente dal Servizio Sanitario, come previsto dall'art.11 della L.R. n. 31/97 (come interpolato dalla L.R. 3/08).

Opera per affermare trasparenza e partecipazione, nonché il miglioramento della qualità del servizio e dei rapporti tra cittadini e servizio sanitario, con il primato della persona.

Ad esso possono rivolgersi, anche con segnalazioni, esposti e reclami, i cittadini, le Organizzazioni e gli Enti interessati ai temi trattati dall'Ufficio.

L'Ufficio Pubblica Tutela verifica che l'accesso alle prestazioni rese dalle unità di offerta avvenga nel rispetto dei diritti degli utenti e alle condizioni previste nella Carta dei Servizi.

#### (3.6) CONTROLLO DELLA QUALITÀ E CUSTOMER SATISFACTION

L'Azienda predispone e diffonde procedure Aziendali che descrivono i processi erogati dalla stessa (prodotti ASL di Milano), processi sia interni sia di erogazione di servizi all'utenza.

La stesura delle singole Procedure di processo permette di rispettare diversi adempimenti richiesti dall'Azienda (Codice Privacy, Joint Commission, Codice Etico Comportamentale, Risk Management) e costituisce uno strumento di lavoro dichiarato, certificato e riconosciuto atto ad poter essere utilizzato secondo diversi scopi.

Possedere Procedure Specifiche di processo costituisce uno strumento operativo per tenere sotto controllo i processi stessi: per ognuno sono infatti individuate responsabilità, modalità operative ed indicatori di monitoraggio che dovranno essere misurati nel corso del tempo.

L'esplicitazione e la redazione di procedure con l'individuazione dei relativi indicatori consente alla direzione strategica di poter monitorare l'attività Aziendale secondo quanto ritenuto necessario e/o strategico. Le procedure sono arricchibili di Istruzioni Operative specifiche che danno indicazioni più di dettaglio per rendere sempre più omogeneo il





#### **Codice Etico**

Pagina 18 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

comportamento di ASL in ogni punto d'erogazione. Tali istruzioni operative verranno redatte a discrezione del responsabile del processo.

Esiste poi un'attività di monitoraggio voluta dalla Regione e per cui in ASL giungono i dati in merito alle indagini di customer condotte dalle strutture erogatrici di prestazioni accreditate dal SSR attraverso la raccolta di questionari distribuiti dalle strutture stesse. Ad oggi tale monitoraggio è svolto dalla SC Negoziazione e Performance che periodicamente comunica in Regione i dati assemblati e pervenuti da tutte le strutture identificati secondo apposita classificazione regionale.





#### Codice Etico

Pagina 19 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

#### 4. AMMINISTRAZIONE AZIENDALE

#### (4.1) LA GOVERNANCE

L'ASL agisce in modo che le condizioni siano tali da permettere che le decisioni di competenza degli Organi superiori regionali siano diffuse e consapevoli,promuovendo la parità e la completezza di informazioni.

Il sistema di *Corporate Governance* adottato dalla ASL è conforme a quanto previsto dalla legge ed è indirizzato a:

- assicurare la regolarità delle operazioni di gestione;
- controllare i rischi:
- realizzare la massima trasparenza nei confronti della Direzione Generale sanità regionale;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e dei collaboratori.

Il processo di "governance" può essere definito come il processo decisionale di un'Azienda ed il processo di implementazione (o non implementazione) delle decisioni Aziendali. Più in generale, la corporate governance abbraccia la serie di regole, relazioni, processi e sistemi Aziendali, tramite i quali l'autorità fiduciaria è esercitata e controllata.

Nell'A.S.L. di Milano gli attori coinvolti nella corporate governance sono la Regione Lombardia, la Direzione Strategica (Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo e Sociale), i dirigenti ed i cittadini. In particolare quest'ultimi hanno un ruolo fondamentale, ribadito nello statuto dell'Azienda che identifica come principale valore la tutela della salute dei cittadini, caratterizzandosi come istituzione chiamata ad erogare ed acquisire servizi sanitari e socio-assistenziali rispondenti alle aspettative della collettività.

I responsabili di Struttura e Dipartimento hanno invece come obiettivo l'implementazione delle decisioni Aziendali ed il controllo delle attività svolte. Essi svolgono un'importante attività operativa e di supporto alla Direzione Strategica, in quanto a diretto contatto con i cittadini.

#### (4.2) IL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L'Azienda si impegna ad organizzare e verificare le proprie attività, così come definite nel POA, affinché i Destinatari del Codice Etico non commettano reati o illeciti che, determinando un contrasto con l'interesse pubblico, screditino l'immagine e la credibilità dell'Azienda stessa.

L'organizzazione e la verifica della propria attività è declinata in un Modello Organizzativo che prevede:





#### **Codice Etico**

Pagina 20 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

 l'identificazione e la definizione dei processi Aziendali analizzati con riguardo ai potenziali fattori di rischio in essi insiti, connessi alla commissione dei reati o di illeciti in genere;

 l'elaborazione di un sistema di procedure e protocolli operativi di riferimento in grado di prevenire tali eventi e definire con chiarezza le responsabilità, nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda.

Di conseguenza il Codice Etico ed il Modello Organizzativo sono strettamente legati al POA che ASL di Milano approva e sistematicamente aggiorna. Con decreto n. 350 del 16.07.2008, in seguito con decreto n. 44 del 30.01.2009 è stato approvato il Sistema Organizzativo Razionalizzatore (SOR) quale strumento di governo delle risorse umane disponibili, secondo budget 2009, a valere quale nuovo assetto organizzativo funzionale provvisorio per garantire il perseguimento degli obiettivi regionali di sistema e Aziendali, secondo piena coerenza con i vincoli di legge e CCNL in attesa della predisposizione definitiva del nuovo POA, ASL di Milano nei termini indicati in Decreto D.G. Sanità prot. 15.754 del 29.12.2008. Medesima efficacia avranno dal momento della loro esecutività i provvedimenti di modifica ed aggiornamento dello stesso.

Il POA forma parte integrante del presente documento (allegato 2).

#### (4.3) LA TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

Dall'introduzione della contabilità secondo i principi economico patrimoniali, L'AsI è equiparata alle aziende di diritto privato anche dal punto di vista della gestione contabile. La principale conseguenza riguarda l'applicazione di tutti i principi e norme contabili vigenti per le aziende private ed indicate negli articoli del Codice civile. Tale equiparazione favorisce l'AsI nel migliorare il proprio sistema amministrativo – contabile, consentendo maggiore chiarezza e trasparenza delle informazioni contabili nei confronti dei terzi.

I principi contabili riportati nell'articolo 2423 del Codice civile (prudenza e continuità, realizzazione, competenza, valutazione separata e costanza) sono rispettati e perseguiti dall'Azienda attraverso la redazione e la tenuta dei libri sociali. In senso lato costituiscono un sistema composto da bilancio annuale (di previsione e di esercizio), il libro delle deliberazioni del Direttore Generale, il libro delle adunanze del Collegio Sindacale, il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili e il repertorio dei contratti. I libri sociali sono i principali strumenti per garantire la trasparenza delle informazioni contabili. Essi sono redatti attraverso procedure informatiche integrate e condivise nel dipartimento amministrativo, e tenuti in concordanza col regolamento di contabilità interno, al fine di garantire la tempestività, accuratezza e completezza dei fatti contabili.

Il sistema amministrativo contabile e il rispetto dei principi contabili è garantito anche da un organo esterno denominato collegio sindacale. Il collegio è composto da cinque membri, due di nomina regionale, ed uno rispettivamente dal Comune, Ministero





#### **Codice Etico**

Pagina 21 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

della Salute e Ministero dell'Economia. L'indipendenza di tale organo garantisce l'imparzialità dei controlli contabili amministrativi. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta al mese ed ha libero accesso alla documentazione amministrativa e contabile. Deve provvedere all'analisi dei libri sociali esprimendo il proprio parere ed indirizzi utili al miglioramento della gestione amministrativa.

#### (4.4) I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

Assieme ai controlli esterni sulla gestione Aziendale esercitati dalla Regione Lombardia e dal Collegio Sindacale, l'Asl ha anche istituito degli organi interni per il controllo e valutazione della gestione, in particolare il Servizio Controllo di Gestione e il Nucleo di Valutazione.

Il Controllo di Gestione è una Struttura in staff alla Direzione Generale ed ha come obiettivo l'analisi dei costi e ricavi dell'Azienda per centri di costo o responsabilità al fine di supportare la Direzione nelle decisioni di carattere strategico e di pianificazione della spesa. Il confronto tra le risorse destinate ed il loro utilizzo con i risultati ottenuti, permette di valutare la gestione di ogni singola Struttura o Dipartimento – Distretto.

Il Nucleo di Valutazione invece, è previsto dal decreto legislativo 165/2001 e dai CC.CC.NN.LL. attualmente in vigore per la sanità. In particolare il nucleo di valutazione ha con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

Tale nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi é attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. I servizi e nucleo ha accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferisce trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione.





#### Codice Etico

Pagina 22 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

#### 5. RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E I FORNITORI

# (5.1) LE MODALITÀ DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI VERSO L'ESTERNO (ETICITÀ E TRASPARENZA) E LE COMUNICAZIONI VERSO L'ESTERNO

L'attività di comunicazione dell'ASL è svolta dall'Ufficio Comunicazione e Stampa

L'Ufficio che è in staff alla Direzione Generale, ha il compito di coordinare tutte le iniziative di comunicazione interna ed esterna. Cura i contenuti del sito web Aziendale, predispone i Comunicati stampa e raccoglie tutte le richieste di intervista da parte dei media mettendo i giornalisti in contatto con gli esperti delle varie tematiche, che possono parlare con i media solo dietro esplicita autorizzazione. Predispone per la Direzione Generale presentazioni/interventi/reportistica in occasione di convegni o eventi vari.

Per una completa e corretta comunicazione nei confronti dei cittadini, l'ASL si avvale di una molteplicità di strumenti, in parte diretti all'utenza esterna, ma anche finalizzati ad essere di riferimento per l'utenza interna.

Il più importante è rappresentato dal sito web Aziendale. E' il principale punto di riferimento sia per l'utenza interna, sia per l'utenza esterna in quanto, attraverso il sito web, gli operatori forniscono ad ogni utente le informazioni richieste anche se non riguardano la propria specifica area di attività; naturalmente, l'utente esterno ha la possibilità di consultare il sito web in modo autonomo.

La struttura del sito web è di facile accesso ad ogni tipologia di utente e attraverso questo strumento l'ASL è in grado di diffondere tutte le iniziative, i progetti, i programmi attivati da ogni servizio e, soprattutto, consente agli utenti di avere dettagliate informazioni su prestazioni erogate, modalità di accesso ai servizi, orari, indirizzi delle sedi e numeri telefonici di riferimento. Per ogni attività svolta dall'ASL vi è, infatti, sul sito web una corrispondente area di riferimento in continuo aggiornamento e facilmente accessibile dalla home page.

E' stata inoltre realizzata un'area riservata, consultabile esclusivamente dagli utenti interni che vi accedono attraverso login e password personali. In quest'area sono presenti informazioni di carattere amministrativo, sindacale, la protezione dei dati, la formazione, la qualità etc...

Un ulteriore sito web svolge il ruolo di portale riservato ad una "utenza" settoriale come quella dei Medici. Attraverso questo portale l'ASL comunica con i medici e mette a loro disposizione una serie di strumenti (nomenclatore tariffario, repertorio farmaceutico, modulistica etc..) oltre che informazioni su tematiche di particolare importanza sanitaria.





#### Codice Etico

Pagina 23 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

L'ASL realizza, inoltre, un grande numero di opuscoli informativi finalizzati a promuovere servizi o iniziative di rilievo, come ad esempio le guide per l'accesso ai consultori familiari e pediatrici, la guida pratica dedicata in modo particolare alla popolazione a rischio su come difendersi dalle onde di calore e tante altre iniziative.

Sempre nell'ottica di fornire una puntuale precisa informazione, l'ASL collabora ad una serie di iniziative editoriali con il Comune di Milano e con la Regione Lombardia.

#### (5.2) RAPPORTI CON I FORNITORI

Il D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", entrato in vigore il 1° luglio 2006, nel recepire le Direttive Comunitarie, ha profondamente innovato la normativa nel settore dei pubblici acquisti, riaffermando con forza i principi che debbono dettare la scelta del contraente con la Pubblica Amministrazione. Tali principi sono quelli dell'economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Ad essi si ispira l'azione dell'ASL, sia per gli acquisti sopra soglia comunitaria, (cioè di importo superiore a Euro 211.000 per le forniture e servizi e di importo superiore a Euro 5.278.000 per appalti e concessioni di lavori pubblici), sia per le procedure al di sotto di tale soglia.

I lavori, servizi e forniture in economia sono previsti dall' art. 125 del citato D.Lgs., che prevede il ricorso alle procedure negoziate per importi non superiori a Euro 200.000 (lavori) e inferiori a Euro 211.000 (forniture e servizi). La Legge prescrive che l' affidatario di lavori, servizi e forniture in economia debba essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Con decreto n. 265/2008, l' ASL ha provveduto ad aggiornare la normativa regolamentare Aziendale per le spese in economia in raccordo con il D.Lgs. 163/2006, entrato in vigore, come detto, il 1°.07.2006.

Poiché l' art. 125 del nuovo Codice dei contratti pubblici pone particolare attenzione al rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nei confronti dei fornitori ammessi alle procedure negoziate, l' ASL, con deliberazione n. 2027 del 16.11.2006, ha istituito un apposito "Albo Fornitori" gestito per via telematica.

E' stato, inoltre, pubblicato un Pubblico Avviso, per la formazione di elenchi di professionisti, distinti per tipologie di specializzazione, per l'affidamento di incarichi professionali di importo stimato inferiore a Euro 100.000,00, ai sensi dell' art. 91 comma 2 ed art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e art. 50 comma 1 ed art. 62 comma 1 del DPR 554/99. Tali elenchi avranno una validità di tre anni.





#### **Codice Etico**

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

Pagina 24 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

Si precisa che la Legge Regionale 14/97 è ancora in vigore solo per le parti in cui è compatibile con il nuovo Codice dei contratti pubblici.





#### **Codice Etico**

Pagina 25 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

#### 6. RAPPORTI CON I DIPENDENTI/COLLABORATORI:

#### (6.1) TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL LAVORATORE

Il valore della centralità della persona è fondamentale anche riferito ai rapporti interni. In termini istituzionali con l'approvazione del Comitato Paritetico Mobbing (delibera del Direttore Generale n. 1056 del 08/05/2007) si è voluto dare uno strumento istituzionale volto a garantire il fondamentale bene della dignità personale. E' prassi costante della Dirigenza ascoltare la voce di ciascun collaboratore al fine di recepire e quindi, cercare di appianare qualsivoglia situazione di disagio, di sofferenza personale, e/o professionale.

In particolare la Struttura Complessa Gestione Risorse Umane, si pone come il principale momento di raccolta di situazioni potenzialmente lesive della dignità di ciascun dipendente e di sensibilizzatore nei confronti di tutte le strutture Aziendali.

#### (6.2) AMBIENTE DI LAVORO

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) svolge attività di programmazione, coordinamento ed integrazione tra le varie Unità Operative dell'ASL al fine di garantire il costante miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori all'interno degli ambienti di lavoro.

Il SPP si aggiorna costantemente sulle nuove normative emanate e si attiva per garantire il rispetto di eventuali nuovi obblighi insorti. Il SPP organizza sopralluoghi presso le strutture dell'ASL al fine di individuare i luoghi di lavoro, le mansioni ed i rischi a cui è esposto il personale. Infatti durante i sopralluoghi si raccolgono tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dei rischi tenendo conto della frequenza di esposizione al rischio, della probabilità di accadimento di un incidente e del danno derivato dall'eventuale incidente. Dalla valutazione dei rischi emergono i rischi residui per cui il SPP definisce un programma di miglioramento annuale elaborato nell'ottica di una sempre maggior sicurezza dei luoghi di lavoro. Inoltre all'interno delle strutture ove sono stati individuati dei rischi per il personale legati all'utilizzo di sostanze chimiche o all'esposizione non deliberata ad agenti biologici, vengono elaborate delle valutazioni specifiche riguardanti il rischio chimico ed il rischio biologico a cui è esposto il personale ASL.

Il SPP si impegna ad aggiornare il prontuario dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che vengono consegnati ai dipendenti in funzione della mansione svolta. Tale prontuario con le modalità di richiesta dei singoli DPI sono consegnati ad ogni articolazione Aziendale dell'ASL.





#### **Codice Etico**

Pagina 26 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

Il SPP elabora delle procedure specifiche che descrivono come attuare comportamenti sicuri durante lo svolgimento delle attività lavorative, per evitare l'insorgenza di infortuni o eventuali incidenti.

Il SPP collabora inoltre con il medico competente per garantire la salute dei lavoratori ASL attraverso l'organizzazione di visite periodiche, la cui frequenza viene determinata in base alla mansione svolta dai vari dipendenti.

La sicurezza in ASL viene migliorata anche attraverso l'organizzazione di attività formative relative alla sicurezza, tra cui, corsi per addetti al primo soccorso e per addetti alle emergenze antincendio, in modo che sia sempre garantita la presenza di addetti in grado di far fronte alle varie emergenze. Inoltre vengono organizzati corsi relativi a rischi specifici a cui è sottoposto il personale, quali ad esempio rischio chimico e biologico. Il SPP organizza prove di evacuazione all'interno delle strutture in modo che il personale sia preparato ad affrontare eventuali emergenze.

Per garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro inoltre l'Azienda ha previsto una capillare struttura interna attenta all'evoluzione degli scenari normativi di riferimento e dal mutamento delle situazioni di rischio, pianifica e realizza interventi di natura tecnica e organizzativa in merito. A tale fine si prevede che i regolamenti Aziendali provvedano ad aggiornare continuamente la normativa in essere in relazione alla idoneità delle misure di sicurezza adottate, secondo quanto previsto dall' art. 30 - 3^, 4^ e 5^ comma - del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che di seguito si riporta:

- "3 Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonchè un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
- 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione Aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".





#### **Codice Etico**

Pagina 27 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

#### (6.3) SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

Per quanto riguarda la selezione del personale, già l'applicazione ed il rispetto della normativa sulle procedure concorsuali assicura che le assunzioni siano effettuate sulla base della competenza, della corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze Aziendali. Le procedure di assunzione sono comunque note a tutto il personale e consentono a tutti i soggetti interni ed esterni di avere piena visibilità sull'agire dell'Amministrazione anche tramite la piena applicazione di tutte le norme sull'accesso agli atti amministrativi.

Per quanto riguarda l'opportunità di formazione e sviluppo esse sono garantite non solo da specifiche previsioni contrattuali ma da un continuo monitoraggio sulle azioni intraprese ed una condivisa pianificazione dei bisogni formativi. In particolare l'attività del Comitato Scientifico della Formazione e network dei referenti della formazione garantisce il continuo allineamento delle politiche formative e di sviluppo ai bisogni dell'Azienda e dei singoli.

Le procedure di valutazione sono formalizzate e comunicate a tutto il personale e sono il risultato della piena consapevolezza dell'importanza di valutare l'impegno di ciascuno al fine del raggiungimento dei risultati Aziendali. Le politiche del personale sono comunicate a tutti i dipendenti attraverso l'utilizzo dei sistemi di comunicazione Aziendale (es.: posta elettronica – riunioni ecc.) ed eventualmente attraverso comunicazioni allegate al cedolino dello stipendio.

#### (6.4) DOVERI DEI DIPENDENTI / COLLABORATORI

Il sistema legislativo contrattuale che regola i doveri dei dipendenti collaboratori in relazione anche al particolare status giuridico di dipendenti pubblici, è comunicato attraverso i già citati strumenti di comunicazione interna e ribadito nelle occasioni dei rinnovi contrattuali e puntualizzato di volta in volta, relativamente a tematiche specifiche (es.: rispetto dell'orario di lavoro). Specifiche attività formative ed informative sono realizzate sia per quanto riguarda il tema della sicurezza delle informazioni (corso privacy) sia per quanto riguarda la tutela della buona gestione del patrimonio Aziendale (es.: procedure per l'utilizzo della telefonia).

Vengono inoltre puntualmente rispettate le norme che disciplinano la diffusione del Codice di comportamento disciplinare di pubblici dipendenti.





#### Codice Etico

Pagina 28 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

#### (6.5) SISTEMA INFORMATIVO

L'accesso alla rete informatica Aziendale, finalizzata all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a /da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire solo in relazione alle esigenze di servizio, in un'ottica di estrema riservatezza e nel rispetto di procedure e codici di sicurezza che l'Azienda costantemente aggiorna e rivede sulla base della evoluzione delle conoscenze informatiche e tecnologiche.

Al personale è vietato utilizzare i codici di altro operatore ed è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico e telematico o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico e telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro ente per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità all'ente.

Gli operatori sono a conoscenza delle procedure di cui ai punti precedenti e sono in possesso di codici di sicurezza individuali che sono tenuti a non comunicare a terzi.

#### (6.5) CONFLITTO DI INTERESSI

Il dipendente, nell'esercizio delle sue funzioni, si astiene dall'assumere decisioni o di svolgere attività inerenti alle sue mansioni, ove versi in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse. Costituiscono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, conflitto di interessi:

- la cointeressenza palese od occulta del dipendente in attività di terzi, la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'Azienda;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell'Azienda;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opere, prestazioni intellettuali) presso terzi in contrasto con gli interessi dell'Azienda.

Il dipendente si astiene, in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza o evidenti ragioni di opportunità, da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli della Azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'Azienda. Il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità Aziendale.

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività dell'Ufficio che possano coinvolgere, direttamente od indirettamente, interessi finanziari o





#### **Codice Etico**

Pagina 29 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

non finanziari propri o di parenti entro il quarto grado o conviventi. Il medesimo obbligo sussiste ogni qual volta, pur non essendovi un conflitto di interessi effettivo, la partecipazione all'attività possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità dell'Azienda Sanitaria Locale.

In ordine al personale del ruolo medico lo stesso deve agire in conformità ai principi contenuti nel Codice di Deontologia Medica del 16 dicembre 2006, i rapporti contrattuali tra medici e strutture sanitarie pubbliche e private devono essere improntati a criteri di appropriatezza, efficacia ed efficiente utilizzo delle risorse, tali che non possano determinare, neppure in via indiretta, situazioni di conflitto di interessi, con riferimento ad aspetti sia economici che di beneficio per la progressione della qualifica e della carriera.

Il dipendente, ove ricorrano i presupposti di cui alle precedenti disposizioni, ne deve dare comunicazione scritta alla Dirigenza Aziendale, che decide sull'astensione.

#### (6.6) REGALI, OMAGGI E BENEFICI

Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasioni di festività, regali o altre utilità aventi valore economico, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio o in qualche modo interessati dall'attività dell'Azienda Sanitaria Locale. Il dipendente che riceve, indipendentemente dalla sua volontà, doni o altre utilità di non modico valore, ne dà tempestivamente comunicazione scritta al Responsabile Aziendale e provvede alla loro immediata restituzione.

Il dipendente non offre regali o altre utilità a un sovraordinato o a suoi parenti o conviventi; non chiede, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti o conviventi, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore.

#### (6.7) SISTEMA SANZIONATORIO

L'art. 54 del D.lgs. 165/2001 prescrive che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce un Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le dette Amministrazioni rendono ai cittadini.

Il Codice attuale è stato emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto del 28.11.2000, esso oltre ad essere recepito nei contratti di lavoro è consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione (allegato 2 del C.C.N.L. 2002 – 2005).

Con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro cadono certamente le ipotesi di violazione che erano puntualmente indicate dal DPR 3/57; costituiscono ora infrazioni disciplinari tutte quelle violazioni del "Codice di Comportamento" emanato dal Ministro





#### **Codice Etico**

Pagina 30 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

della Funzione Pubblica così come precisato ed applicato puntualmente nel contratto di lavoro che detta i doveri dei dipendenti.

Nell'applicazione delle sanzioni è chiaramente da rispettare il principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità delle mancanze e secondo i criteri precisati dal contratto di lavoro (Titolo IV – Capo I – Art. 2 e art. 3).

#### (6.8) LA FORMAZIONE

L'Azienda prevede lo sviluppo di appositi programmi formativi per la diffusione al proprio interno dei principi, delle regole e degli aspetti operativi legati al Codice Etico comportamentale; oltre alle attività di formazione di tipo classico si prevede una attività di sensibilizzazione attraverso incontri di lavoro con i responsabili e un'attività di supporto iniziale e l'aggiornamento successivo per la mappatura dei rischi.

ASL di Milano inoltre attiva programmi formativi sistematici di valutazione dei bisogni espressi dai dipendenti e dai nuovi assunti.





#### **Codice Etico**

Pagina 31 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

#### 7. COORDINAMENTO

Fatte salve le vigenti disposizioni Aziendali di natura programmatica, organizzativa e funzionale, per le quali il Codice Etico non può operare effetti abrogativi, tutta l'attività dell'Azienda posta in essere in attuazione di dette disposizioni è comunque improntata al rigoroso rispetto dei principi introdotti dal Codice Etico.

L' Azienda persegue costantemente obiettivi di razionalizzazione e coordinamento normativo interno secondo i principi dettati nel presente Codice.

Tutta l'attività dell'Azienda è realizzata attraverso il concorso di tutti i Destinatari nel rispetto dell'assetto organizzativo disciplinato nel POA.

I destinatari che perseguono sia le finalità che gli obiettivi concordati negli atti con cui sono stati conferiti loro gli incarichi o comunque disciplinati i rapporti e conformano l'attività alle disposizioni del Codice Etico.





#### **Codice Etico**

Pagina 32 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

#### 8. <u>IL COMITATO DI VALUTAZIONE</u>

#### (8.1) COMPITI E FUNZIONI

Ai fini di garantire l'applicazione del Codice Etico si istituisce, con delibera del Direttore Generale, un Organismo di vigilanza (il Comitato di Valutazione) e svolge principalmente queste attività

- vigilare sulla corretta applicazione del Codice Etico;
- promuovere misure volte ad evitare la commissioni di atti illeciti nell'attività della ASL:
- dirimere tutti i conflitti circa l'interpretazione del presente Codice;
- fornire al Direttore Generale le indicazioni necessarie per implementare il rispetto del Codice Etico nel sistema di gestione;
- esaminare le segnalazioni di eventuali violazioni del Codice Etico provenienti da dipendenti, collaboratori o terzi;
- proporre aggiornamenti del Codice Etico;
- promuovere e vigilare sulle attività di sensibilizzazione e informazione sui contenuti del Codice Etico.

La costituzione e il funzionamento del Comitato di Valutazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Direttore Generale.





#### **Codice Etico**

Pagina 33 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

#### 9. MODALITA' DI ATTUAZIONE

#### (9.1) ADOZIONE E DIFFUSIONE

Il presente Codice Etico Comportamentale è definito e approvato dalla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale; la sua entrata in vigore decorre dall'adozione della deliberazione di approvazione.

Ogni modifica del Codice dovrà essere approvata dalla Direzione Generale Aziendale sentito il Comitato di Valutazione.

#### (9.2) COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Codice Etico Comportamentale è portato a conoscenza degli stakeholder interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione anche di tipo telematico.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione dei suoi contenuti, sono realizzate specifiche iniziative volte a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

A tal fine si provvede alla consegna del Codice Etico ad ogni nuovo dipendente e alla trasmissione a tutti i dipendenti di ogni aggiornamento.

#### (9.3) VIOLAZIONI

Le violazioni del Codice Etico Comportamentale emerse attraverso attività di auditing o segnalazione da parte degli stakeholder sono portate all'attenzione della Direzione e del Comitato di Valutazione che, effettuata una valutazione dell'entità e della gravità della violazione, definiscono e adottano specifici provvedimenti.





#### **Codice Etico**

Pagina 34 di 34 Rev. 01 del 16.11.09

#### CODICE ETICO ASL DI MILANO

### **ALLEGATI:**

- 1. Elenco reati configurabili nell'operatività dell'Azienda e nella condotta dei destinatari;
- 2. Piano Organizzazione Aziendale





Dipartimento Amministrativo S.C. Affari Generali e Legali Tel. 02.85782221 dirservaffarigenerali@asl.milano.it

# ALLEGATO N. 1 AL CODICE ETICO DELLA A.S.L. DI MILANO

Catalogo dei reati presupposti

Revisione 01 del 16.11.2009

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
A.S.L. di Milano
Dott. Alessandro Visconti



Mod 10 Omino Contraction





# D. Lgs. 231/2001

# Catalogo dei reati presupposto

## aggiornato al 31 gennaio 2008

Riferimento D.Lgs. 231/01	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24 D.lgs. 231/2001	Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 24 D.lgs. 231/2001	Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Art. 24 D.lgs. 231/2001	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa)	Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:  1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;  2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di





		dovere eseguire un ordine dell'Autorità.  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
Art. 24 D.lgs. 231/2001	Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Art. 24 D.lgs. 231/2001	Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 317 c.p. (Concussione)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro adodici anni.
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio)	Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti)	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il





		T
		conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.  Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)	Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.  In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.  La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.  La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.





		di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:  1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;  2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;  3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;  4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;  5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.  Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:  1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;  2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.  Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:  1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;  2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;  3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio





		[
		dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.  La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la





!	protezione contro la contraffazione o
	l'alterazione.
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001  Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a €516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001  Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.  La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.  In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.  Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti





		contabili societari, nonché da ogni altro
		ufficio con potere di rappresentanza della
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2622 comma 1 e 3 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)	gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.  Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europpee.  Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.  La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.  La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.





		esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.  In ogni caso il fatto non é punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.  Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) [Abrogato e sostituito dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262]	Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli.  Si tratta di un reato analogo a quello di false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo concreto, per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, ed una fattispecie delittuosa per l'eventualità che il danno si verifichi.  Si precisa che:  — deve sussistere la consapevolezza
		della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;  — la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;  — la condotta deve essere rivolta a
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)	conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.  I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti





		la situazione economica, patrimoniale o
		finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.  Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.  Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.  La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.  La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.





Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.  Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la
	,	reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.  Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)  L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.  Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.  Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano





		recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.  Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
25-ter D.lgs. 231/2001	Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità





		pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle
		comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di
		valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da
		uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
		i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità
		consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
		58.  Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di
	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e	violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
25-quater D.lgs. 231/2001	dalle leggi speciali Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)	Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.  Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
	Delitti con finalità di	prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel
25-quater D.lgs. 231/2001	terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni





	Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)	indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
25-quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali  Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
25-quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
25-quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
25-quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.  Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una





		lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate
		di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al
		quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
25-quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.  Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.  Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà.  Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.  Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.





		Chiunque per finalità di terrorismo o di
25-quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.  Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
25-quater D.lgs. 231/2001	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali  Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)	Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.  Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.  (omissis)
25-quater D.lgs. 231/2001	Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999	Commettono un'infrazione ai sensi della presente Convenzione tutte le persone che, con qualsivoglia mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente, forniscono o riuniscono dei fondi con l'intenzione di vederli utilizzati o nella consapevolezza che verranno utilizzati, totalmente o in parte, per commettere:  a) un atto che costituisca un'infrazione confronto e secondo la definizione di uno dei trattati elencati in annesso;





b) qualsiasi altro atto destinato a uccidere o ferire gravemente un civile o altra persona che non partecipi direttamente alle ostilità in situazione di conflitto armato, quando, per sua natura o suo contesto, questo atto miri a intimidire una popolazione o a forzare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o non compiere una qualsivoglia azione.

Depositando il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, uno Stato Parte che non sia parte di uno dei trattati elencati nell'annesso di cui al punto a) del comma 1 del presente può dichiarare che, qualora la articolo presente Convenzione venga ad esso applicata, detto trattato non venga considerato come figurante nell'annesso. Questa dichiarazione decade a partire dall'entrata in vigore del trattato per lo Stato Parte, che ne notifica il depositario; qualora uno Stato Parte non sia più parte di uno dei trattati elencati nell'annesso, potrà effettuare nei confronti di detto trattato la dichiarazione prevista nel presente articolo. Perché un atto costituisca un'infrazione ai sensi del comma 1, non è necessario che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere una delle infrazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 del presente

Commette ugualmente un'infrazione colui il quale tenti di commettere un'infrazione ai sensi del comma 1 del presente articolo. Commette ugualmente un'infrazione colui il quale:

- partecipi in qualità di complice a un'infrazione ai sensi dei commi 1 o 4 del presente articolo;
  - organizza il compimento di un'infrazione ai sensi dei commi 1 o 4 del presente articolo o dia l'ordine ad altre persone di commetterla;
  - contribuisce alla commissione di una o più delle infrazioni di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo da parte di un gruppo di persone che agisca di concerto. Questo concorso deve essere deliberato e dovuto;
- miri a facilitare l'attività criminale del gruppo o a facilitarne il raggiungimento dell'obiettivo, quando tale attività o obiettivo suppongano il compimento di un'infrazione ai sensi del comma 1 del presente articolo;
- sia stato portato a conoscenza dell'intenzione del gruppo di commettere un'infrazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.





25-quater.1 D.lgs. 231/2001	Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.  La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.  La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)	Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da





		coi a dodici anni e con la multa da E
		sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un
		minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione
		da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00.
		Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di
		persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da
		due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si
		applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.
		Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o
		produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare
		ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
		multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio
		del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al
		primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,
		distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)	comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
		all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è
		punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a €
		51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede
		ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e'
		punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.
		Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non
		eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .
		Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si
25 auto ento e	Art. 600-quater c.p.	procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni
25-quinquies D.lgs. 231/2001	(Detenzione di materiale pornografico)	diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
,		La pena e' aumentata in misura non ecce- dente i due terzi ove il materiale detenuto
		sia di ingente quantità.





25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-quater,1 c.p. (Pornografia virtuale)	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 601 c.p. (Tratta di persone)	Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.  La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
25-quinquies D.lgs. 231/2001	Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.  La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
25-sexies D.lgs. 231/2001	Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)	1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche





		pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il
		cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).  1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi
25-sexies D.lgs. 231/2001	Art. 185 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)	concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.  2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.  (Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale)	1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
	Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)	a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;





		c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in
		esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali
		in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma
		abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
		(Art. 416 c.p.)
		Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
		I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita
		per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere
		taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
		(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)
		1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:  a) sia commesso in più di uno Stato;
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale)  Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)	b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
		(Art. 416-bis c.p.)
		Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per
		ciò solo, con la reclusione da sette a dodici





		anni.
		L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.  Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.  L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.  Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
		Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
		(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)
Art. 10	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale)	Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,
L. 16.3.2006 n. 146	Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in





	I	
		esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
		(Art. 377-bis c.p.)
		Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale)	(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)  1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:  a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	transnazionale)	(Art. 378 c.p.)
	Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.  Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.  Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.





		(4   2   46 2 2006 = 446)
		(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)
Art. 10	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale)	1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:  a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
L. 16.3.2006 n. 146		(Art. 648-bis c.p.)
	Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.  La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale)  Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)  1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:  a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.





		(Art. 648-ter c.p.)
		Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.  La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale)  Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)  1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:  a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.  (Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43)  1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in

		luogo di deposito.
		5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.  (Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale)  Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:  a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.  (Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)  1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

		6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.  8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.  (Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)
	Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 (Definizione di reato transnazionale)	1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:  a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	(Art. 12 D.lgs. 25.7.1998 n. 286)  (omissis)  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.  3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:  a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;  b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

		c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque il legalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)
Art. 25 - septies D.Lgs. 231/01  Introdotto dall'Art. 9 Legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.  Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.  Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici(1).  (1) Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.
Art. 25 - septies D.Lgs. 231/01  Introdotto dall'Art. 9 Legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)	Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)	Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.  Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.  Se i fatti di cui al precedente capoverso

		sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila (1).  Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2).  (1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.
		(2) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. Fuori dei casi di concorso nel reato , chi, al
Art. 25 - octies D.Lgs. 231/01	Art. 648 c.p. (Ricettazione)	fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro (€ 516,00) a diecimilatrecentoventinove euro (€ 10.329,00).  La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro (€ 516,00), se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 25 - octies D.Lgs. 231/01	Art. 648 bis c.p. (Riciclaggio)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro (€ 1.032,00) a quindicimilaquattrocentonovantatre euro (€ 15.493,00). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono

		da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art. 25 - octies D.Lgs. 231/01	Art. 648 ter c.p. (impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro (€ 1.032,00) a quindicimilaquattrocentonovantatre euro (€ 15.493,00). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.





Dipartimento Amministrativo S.C. Affari Generali e Legali Tel. 02.85782221 dirservaffarigenerali@asl.milano.it

## D.Lgs. n. 231/2001

## Catalogo dei reati presupposti

Aggiornamento periodo febbraio2008-maggio 2009

Riferimento D. Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24-bis D. lgs. 231/2001	Art. 491-bis c. p. (Documenti informatici)	Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
Art. 24-bis D. lgs. 231/2001	Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni:  1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;  2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;  3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del





		suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Art. 24-bis D. lgs. 231/2001	Art. 615-quater c. p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.  La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art. 24-bis D. lgs. 231/2001	Art. 615-quinquies c. p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
		intercetta comunicazioni relative





Art. 24-bis D. lgs. 231/2001	Art. 617-quater c. p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.  I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso:  1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita';  2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema;  3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Art. 24-bis D. lgs. 231/2001	Art. 617-quinquies c. p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Art. 24-bis D. lgs. 231/2001	Art. 635 – bis c. p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici)	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.  Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e'





		commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
Art. 24-bis D. lgs. 231/2001	Art. 635-ter c. p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilita')	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilita', e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.
Art. 24-bis D. lgs. 231/2001	Art. 635-quater c. p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.  Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.
Art. 24-bis D. lgs. 231/2001	Art. 635-quinquies c. p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilita')	Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e'





		reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.
Art. 24-bis D. Igs. 231/2001	Art. 640-quinquies c. p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
Art. 25-septies D.lgs. 231/2001  (sostituito dall'art. 300 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro")	Art. 589 c. p. (Omicidio colposo)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.  Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni.  Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:  1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;  2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.  Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici.
		Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.





Art. 25-septies D.lgs. 231/2001  (sostituito dall'art. 300 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro")	Art. 590 c. p. (Lesioni personali colpose)	Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Art. 25-octies D.lgs. 231/2001	Art. 648 c.p. (Ricettazione)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare,





		e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un
		milione, se il fatto e' di particolare tenuita'.
		Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le
		cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.
		Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non
A 1 05 11	A.t. 040 his	colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito
Art. 25-octies D.lgs. 231/2001	Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)	con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il
		fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita se il denaro, i
		beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
		Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre
Art. 25-octies D.lgs. 231/2001	Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena e' aumentata quando il
		fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma
		dell'articolo 648.